ONORARI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE

Art. 8

Definizione delle cause per conciliazione

Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.

L'onorario globale non puo', in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.

Versione in vigore dal 23 luglio 1942, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Estremi	Legge 13 giugno 1942, n. 794
Titolo	I — Onorari di avvocato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/onorari-di-avvocato-e-di-procuratore-per-prestazioni-giudiziali-in/art-8-definizione-delle-cause-per-conciliazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it